



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

---

Reggio nell'Emilia, 2 aprile 2026

Prot. n. 408  
Anno 2026 Tit. \_\_\_/Cl. \_\_\_/ Fasc.

Oggetto: Sospensione dell'utilizzo dell'Applicativo del Processo Penale per i procedimenti ex artt. 309 e 310 c.p.p.

**Il Procuratore della Repubblica**

Visti gli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. con i quali è stata introdotta la disciplina del deposito telematico degli atti del procedimento penale (atti, documenti, memorie, richieste) e la formazione e la trasmissione dei fascicoli informatici, quali modalità permanenti ed esclusive di gestione dei procedimenti penali al fine di assicurarne " *l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità, nonché l'agevole consultazione telematica*", di cui la Procura della Repubblica si avvale dall'1 gennaio 2025;

Visto il D.M. del 30 dicembre 2025, n. 206 che ha modificato il previgente art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, con l'introduzione del comma 3-ter, stabilendo che, a decorrere dall' 1 aprile 2026, " *il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio*" dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale negli uffici delle Procure della Repubblica e dei Tribunali;

Visti i propri precedenti provvedimenti di sospensione del 31 marzo 2025 e del 29 maggio 2025, rilevata la persistenza delle ragioni di malfunzionamento dell'Applicativo del Processo Penale (APP), tenuto conto di quanto è emerso in occasione della riunione distrettuale del 31 marzo scorso tra l'Ufficio GIP del Tribunale di Bologna ed i Procuratori della Repubblica ed i Magrif del distretto, ove è prevalso l'orientamento di adottare un provvedimento di sospensione dell'obbligatorietà del deposito telematico, prevedendo contestualmente un periodo di *doppio binario* con il mantenimento della funzionalità sia del canale telematico (APP) che di quello tradizionale (PEC e cartaceo) ed assicurando inoltre il costante monitoraggio sulle criticità riscontrate e gli eventuali progressi nell'utilizzo di APP e TIAP;

Visto il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 1 aprile 2026, che si allega al presente decreto, il cui contenuto si richiama integralmente per costituirne parte integrante, con particolare riferimento alle problematiche relative alla trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna con l'applicativo APP;

Ritenuto che i frequenti malfunzionamenti dell'applicativo APP, spesse volte e ancora sino a qualche giorno fa riscontrati, che hanno indotto lo scrivente ad emettere provvedimenti ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. per assicurare il deposito di richieste di misure cautelari e di rinvio a giudizio con imputati detenuti, correlati peraltro alla necessità di continui aggiornamenti da parte del gestore del sistema ed alla conseguente necessaria formazione del personale operante, inducono a condividere pienamente il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna ed a disporre la

trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame **anche in forma analogica** in alternativa a quella esclusiva digitale fino al 30 settembre 2026, tenuto conto delle gravi conseguenze procedurali correlate ad errori e/o malfunzionamenti nella trasmissione digitale degli atti al Tribunale del Riesame, che determinerebbero gravi conseguenze processuali come la perdita di efficacia della misura cautelare;

**Rilevato** peraltro che le criticità riscontrate con il malfunzionamento di App sono aggravate da una ulteriore **grave carenza organizzativa** concernente l'assenza – a partire dal 31 marzo scorso - di personale amministrativo addetto alla gestione della digitalizzazione dei fascicoli, poiché l'unica addetta alla c.d. 'tiappizzazione' è stata assunta presso altra Amministrazione, senza previsione di sostituzione, aggravando in tal modo il carico di lavoro sulle segreterie di Assistenza per l'avvenire e non garantendo più la digitalizzazione dei fascicoli originati in cartaceo, presupposto indispensabile per assicurare il flusso comunicativo tra uffici per il quale è stata prevista l'adozione dell'Applicativo;

**Considerato** inoltre che i continui e recentissimi aggiornamenti dell'Applicativo, anche quelli relativi ai procedimenti di competenza del Tribunale del Riesame, richiedono un aggiornamento della profilatura dei soggetti che dovranno operare – peraltro prevedibile sin dal momento della fissazione ministeriale del termine di entrata in vigore delle nuove funzionalità - al fine di prevenire il rischio che gli atti dei procedimenti non vengano trasmessi all'indirizzo digitale competente con la conseguente caducazione della misura cautelare per il mancato rispetto del termine di legge;

**Ritenuto** pertanto che, in considerazione dei malfunzionamenti riscontrati e degli inadempimenti organizzativi persistenti, appare necessario ed urgente autorizzare la sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo in via esclusiva dell'applicativo APP per tutti i procedimenti conseguenti ad impugnazione dei provvedimenti cautelari personali e reali, con contestuale adozione di un periodo di *doppio binario* con il mantenimento della funzionalità sia del canale telematico (APP) che di quello tradizionale (PEC e cartaceo), nonché del costante monitoraggio sulle criticità riscontrate e gli eventuali progressi nell'utilizzo di APP e TIAP;

**Ritenuto** che tale situazione fa emergere gli estremi del *malfunzionamento del sistema non certificato* a mente dell'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., in presenza del quale il Dirigente dell'Ufficio giudiziario può disporre il differimento dell'operatività della disposizione ministeriale innanzi richiamata, almeno fino al 30 settembre 2026;

**sentito** il MAGRIF, dott. Dario Chiari

## **AUTORIZZA**

sino al **30 settembre 2026** la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna (ex artt. 309 e 310 c.p.p.), in formato analogico con contestuale adozione di un periodo di *doppio binario* ed il mantenimento della funzionalità sia del canale telematico (APP) – tutte le volte in cui la funzionalità dell'Applicativo lo consentirà - che di quello tradizionale (PEC e cartaceo),

## **DISPONE**

a cura del Magrif dott. Dario Chiari, che si avvarrà del Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria di Assistenza e della collaborazione della Dirigente Amministrativa, il costante monitoraggio sulle criticità riscontrate e gli eventuali progressi nell'utilizzo di APP e TIAP che verranno comunicati allo scrivente.

Si riserva di provvedere con separato provvedimento, di concerto con la Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, in ordine alla trasmissione degli atti al locale Tribunale circondariale in relazione agli artt. 322 bis e 324 c.p.p.

---

Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente e viene pubblicato sul sito web dell'Ufficio

---

Si comunichi a:

- Magistrati (togati ed onorari)
- Dirigente Amministrativa, Direttrice di divisione e Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria di Assistenza

Si comunichi, per doverosa notizia, a:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;  
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

Si comunichi, per opportuna conoscenza, a:

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;  
Presidente della Camera Penale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 2 aprile 2026

**IL MAGRIF**

*Dario Chiari*



DARIO CHIARI  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
02.04.2026 14:20:04  
GMT+02:00

**Il Procuratore della Repubblica**

*Calogero Gaetano Paci*



CALOGERO  
GAETANO  
PACI  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
02.04.2026  
12:49:19  
GMT+01:00